

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia li, 15 Dicembre 2021

**REGIME FISCALE DA APPLICARE AI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO
SANEDIL NELL'ANNO 2021**

Con la presente alleghiamo lettera circolare n. 67/2021 CNCE – SANEDIL in merito al regime fiscale da applicare ai contributi versati al Fondo Sanedil nell'anno 2021.

Il Fondo Sanedil in data 23 ottobre 2021 ha ottenuto la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, pertanto ai sensi dell'art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi le quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l'annualità 2021 non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

Prot. n° 10662/p/ep

Roma, 24 novembre 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 67/2021

Oggetto: regime fiscale da applicare ai contributi versati al Fondo SANEDIL nell'anno 2021

Si informa, con la presente, che il Fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P (allegata).

Tale iscrizione consente, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, *la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l'annualità 2021.*

Pertanto le citate quote contributive *non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.*

Per completezza si riporta di seguito l'art. 51, comma 2 del T.U.I.R.: "Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);"

Si raccomanda di provvedere ad operare entro il mese di dicembre 2021, al recupero delle ritenute applicate sui contributi versati a SANEDIL nel corso dell'anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei dipendenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella



Il Direttore
Luca Petricca



Allegato: 1

Via G.A.Guattani, 24
00161 Roma
Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
e-mail: info@cnce.it

Via G.A.Guattani, 24
00161 Roma
e-mail: info@fondosanedil.it



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO II**

Piano sanitario nazionale e Piani di settore

Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2021

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI**

Si attesta che il Fondo Sanitario 96409710587 - SANEDIL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, compilatore Sig./Sig.ra PARDINI LORENZO, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Numero di protocollo: 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Data: 23/10/2021